N. R.G. 9741/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO — PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI — GIUDICE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER — GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Verona, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti

, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia- Marghera, via Lazzarini n. 13, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

B , rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti

; con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia - Mestre, viale Garibaldi n. 89, in forza di mandato unito alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

CONTRO

C , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to ; con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, piazza Renato Simoni n. 1, in forza di mandato unito alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

CONTRO

D rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Dorsoduro n. 3540, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

E S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Trieste, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via Mestrina n. 85/6, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Condannarsi *ex* art. 2495 cc, in via solidale tra loro e in forza di responsabilità contrattuale quali *ex* soci di F srl, i signori B, C e D a dover corrispondere a A srl, la somma capitale di euro 67.116,00.=, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo. Condannarsi, altresì, in forza di responsabilità extracontrattuale, D, quale liquidatore di F srl, a dover pagare a A srl la medesima somma capitale di euro 67.116,00.=, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo. In subordine, per il caso di mancato riconoscimento della loro responsabilità solidale, condannarsi, *ex* art. 2495 cc, gli *ex* soci di F srl, B, C e D a dover corrispondere a A srl, rispettivamente, quanto a ciascuno dei primi due, la somma capitale di euro 33.223,00.= e, quanto al terzo, la somma di euro 670,00.=, oltre per tutti agli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo. Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre rimborso forfetario, spese generali, CPA e IVA. In via istruttoria come da verbale di data 31.1.2018".

CONCLUSIONI DI GIAMBENINI PIER GIORGIO:

"Nel merito, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale delle Imprese di Venezia adito, trattandosi di domande escluse da quelle demandate al Giudice specializzato e per essere territorialmente competente il Tribunale di Verona ovvero, in via alternativa, il Tribunale di Milano, ovvero, laddove fosse riconosciuta la competenza per materia del Tribunale delle Imprese, dichiarare competente il Tribunale di Milano. Rigettare e respingere le domande proposte da A srl nei riguardi del convenuto B in quanto ingiustificate e infondate, in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate nonché per intervenuta prescrizione del relativo diritto, ex art. 2949 cc, e per i motivi tutti di cui alla narrativa. In via riconvenzionale, subordinata

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

all'accoglimento delle domande rivolte da parte attrice nei riguardi del convenuto, previo riconoscimento del diritto del convenuto B alla ripetizione dei crediti vantati nei riguardi di G srl, fino alla concorrenza della somma di euro 67.116,00.=, *ex* artt. 2495 e 2560 cc, condannarsi C ex art. 2495 cc, quale *ex* socia di F srl, a corrispondere al sig. B la somma capitale di euro 33.233,00.=, ovvero la diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta di legge e di giustizia in corso di causa e, inoltre, per le ragioni ivi addotte, accertare e dichiarare il diritto del sig. B a trattenere la somma di euro 33.223,00.= attribuita in sede di liquidazione di F srl o quella diversa, anche minore, che sarà ritenuta di legge e di giustizia in corso di causa. In via istruttoria, come da verbale di data 31.1.2018. Vittoria integrale di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA, contributo forfetario 15 % spese generali".

CONCLUSIONI DI C :

"In via preliminare, dichiararsi, anche per le ragioni evidenziate in atti, l'incompetenza del Tribunale adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Verona, ovvero anche in via alternativa, il Tribunale di Milano, ovvero ancora il Tribunale per le imprese di Milano. Nel merito, rigettarsi le domande tutte proposte *ex adverso*, anche per intervenuta prescrizione dei diritti attivati e, comunque, in ogni caso, perché infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie. In via istruttoria, come da verbale di data 31.1.2018. In ogni caso, con rifusione, in favore delle convenute di compensi e spese di lite, oltre accessori, compresi IVA, CPA e contributo forfetario 15 % spese generali".

CONCLUSIONI DI D :

"In via preliminare, dichiarare, per le ragioni di cui agli atti, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore della competenza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata per le Imprese, con ogni conseguente statuizione. In via di denegato subordine, nel merito, rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte nei confronti di D sia nella sua qualità di liquidatore, sia nella sua qualità di socio (per la quota dell'1 %) della cessata F srl, perché radicalmente infondate e comunque sfornite di prova, alla stregua delle argomentazioni di cui alla superiore narrativa. In via di ulteriore subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto, quale socio della cessata F srl, escludere in ogni caso la solidarietà tra i soci, limitando l'obbligo di restituzione esclusivamente alla somma percepita, euro 670,00.=, in sede di riparto finale. Sempre in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto, quale liquidatore della cessata F srl, ai sensi dell'art. 2495 comma 2 cc, dichiarare tenuti e condannare, in via di regresso, i signori B e C

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

a manlevare e tenere indenne il convenuto e, in ogni caso, a restituire integralmente al medesimo, ad esclusione della quota dell'1 %, tutte le somme che egli fosse condannato a versare all'attrice, oltre interessi di legge. Sempre in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare E spa, in forza della polizza assicurativa n. 252601767, a garantire, manlevare e tenere indenne D con riferimento a tutti gli importi, nessuno escluso, che questi dovesse essere dichiarato tenuto a corrispondere alla A srl. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali. In via istruttoria, come da verbale di data 31.1.2018".

CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA:

"Nel merito, respingersi ogni domanda proposta nei confronti di E perchè infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto D contenersi l'esposizione di E nei limiti contrattuali con la deduzione dello scoperto di polizza descritto in narrativa. In ogni caso con rifusione di spese e competenze di lite".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 23.10.2015, regolarmente notificato, A srl ha allegato che, nel corso degli anni 2008 e 2009, avrebbe concesso in più occasioni a certa G srl, quale sua socia, prestiti infruttiferi per l'importo complessivo di euro 626.780,00.=, mentre in data 2.7.2013 la medesima G in liquidazione avrebbe ceduto la propria azienda a F srl, società a sua volta posta in liquidazione in data 13.11.2014 e cancellata dal registro delle imprese in data 18.2.2015. A srl ha rammentato come l'assemblea dei soci di F srl avrebbe deliberato in data 31.12.2014 l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, presentante un attivo di euro 67.116,00.= ripartendolo tra i soci nella misura di euro 33.223,00.= in favore di B, nel medesimo importo in favore di C e nell'importo di euro 670,00.= in favore di D peraltro liquidatore della società.

A srl, asserendo che la cessionaria dell'azienda sarebbe subentrata nel debito già contratto dalla cedente G srl, ed osservando che il credito da finanziamento non le sarebbe stato in alcun modo pagato in sede di liquidazione, ha convenuto in giudizio i soci di F srl, onde ottenere la loro condanna al pagamento in via solidale dell'importo di euro 67.116,00.=, quale somma complessiva ricevuta dagli stessi come attivo di liquidazione, ovvero in via subordinata onde ottenere la condanna di ciascun socio al pagamento della somma singolarmente ricevuta, a norma dell'art. 2495 cc. Inoltre, A srl ha chiesto la condanna di D quale

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

liquidatore, per l'importo di euro 67.116,00.=, somma che il medesimo non avrebbe dovuto versare in favore dei soci ma utilizzare per estinguere il debito verso l'attrice medesima.

Costituendosi in giudizio con separate difese, i convenuti hanno eccepito, in rito, l'incompetenza del Giudice adito, fondando l'attrice le proprie domande sulla disciplina del subentro dell'acquirente dell'azienda nei debiti della cessionaria e sulla disciplina del subentro dei soci e liquidatori negli obblighi della società. Dovendosi escludere la competenza del Tribunale di Venezia, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non rientrando la controversia tra le cause aventi ad oggetto le materie previste dal legislatore, a detta dei convenuti sarebbero competenti in via alternativa il Tribunale di Verona, residenza dei convenuti C e B ovvero il Tribunale di Milano, residenza del convenuto D. In ogni caso, vista la sede in Milano della società cancellata e vista la residenza del liquidatore, D, i convenuti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale adito anche ove si dovesse reputare quale oggetto di lite una controversia in materia societaria, ancora una volta avendo sede in Milano F ed essendo ivi residente il convenuto D.

I convenuti hanno anche eccepito la prescrizione del credito fatto valere, a norma dell'art. 2949 cc, posto che il diritto alla riscossione del finanziamento, derivando dal rapporto sociale, si estinguerebbe nel quinquennio, tenuto conto che il finanziamento più recente erogato da A in favore di G sarebbe risalente al 6.7.2009. Peraltro, i convenuti tutti hanno evidenziato come i finanziamenti erogati a G non sarebbero stati neppure rimborsabili, vista la situazione di eccessivo indebitamento della società che avrebbe richiesto ragionevolmente un apporto di capitale.

In ogni caso, i convenuti hanno eccepito che gli asseriti debiti di G verso la socia A sarebbero estranei alla previsione dell'art. 2560 comma 2 cc, non dovendo la cessionaria dell'azienda rispondere dei medesimi, anche in considerazione del fatto che l'atto di cessione di azienda avrebbe previsto l'esclusione del subingresso da parte della acquirente nei debiti maturati o maturandi sino al momento della cessione, avendo la creditrice A prestato assenso all'esclusione dell'accollo, per essere ella socia della cedente, non opponendosi a detta pattuizione.

Escluso il vincolo di solidarietà invocato da parte attrice, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto delle pretese fatte valere nei loro confronti in qualità di soci.

A sua volta, il convenuto B affermandosi anch'egli socio di G e creditore per finanziamento soci per l'importo di euro 2.049.000,00.=, sulla scorta delle medesime argomentazioni fatte valere da parte attrice ha chiesto, in via subordinata, di condannare C al pagamento dell'importo di euro 33.233,00.=, nonché di vedersi riconosciuto il diritto di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

trattenere l'importo ricevuto in sede di liquidazione a soddisfacimento del proprio credito restitutorio del finanziamento erogato alla cedente.

Il convenuto D, ribadendo le difese già evidenziate, anche al fine di escludere la propria responsabilità quale liquidatore di F, in via subordinata ha esercitato azione di regresso verso gli altri convenuti in relazione agli importi che fosse dichiarato tenuto a pagare a parte attrice. Inoltre, il medesimo ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa E spa chiedendone la condanna a tenerlo indenne dalla domanda attorea, in forza di polizza assicurativa regolarmente stipulata.

Infine, costituendosi in giudizio, la compagnia terza chiamata ha eccepito che il contratto di assicurazione escluderebbe dalla copertura ogni danno derivante dall'attività di amministratore di società, sindaco, curatore fallimentare e quant'altro, attività a cui equiparare quella di liquidatore, essendo quest'ultimo, parimenti all'amministratore, organo della società. Subordinatamente, in caso di operatività della copertura, la compagnia di assicurazione ha eccepito lo scoperto dell'indennizzo previsto contrattualmente con un minimo di euro 5.000,00.= ed un massimo di euro 25.000,00.=.

E spa ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, svolgendo anche difese adesive rispetto a quelle del proprio assicurato.

Sull'eccezione in rito sollevata da parti convenute, va premesso che la competenza della Sezione Specializzata adita deve essere valutata sulla scorta della prospettazione delle domande attoree, indipendentemente dalla fondatezza delle medesime. E' indubbio che la competenza del Tribunale delle Imprese è affermabile in riferimento alla domanda proposta dall'affermata creditrice A srl nei confronti del liquidatore di F srl, avendo lo stesso proceduto a cancellare la società asseritamente debitrice dal registro delle imprese senza estinguere il credito vantato, posto che la rimanenza di liquidazione sarebbe stata illecitamente ripartita tra i soci della stessa F. Chiaramente la domanda risarcitoria di natura aquiliana proposta dalla creditrice insoddisfatta è sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 2495 comma 2 cc e rientra nella competenza per materia della Sezione.

Quanto alla competenza per territorio riferita alla domanda di accertamento della responsabilità del liquidatore, con conseguente sua condanna risarcitoria, i convenuti si sono limitati ad eccepire nelle proprie comparse di costituzione e risposta che detta competenza apparterrebbe al Tribunale delle Imprese di Milano, avendo in Milano sede la cancellata F srl e sempre in Milano avendo residenza il convenuto D. Appare evidente che l'azione extracontrattuale per danno aquiliano asseritamente sopportato dall'attrice avrebbe richiesto che l'eccezione di incompetenza per territorio fosse sollevata in modo compiuto, contestando la sussistenza di tutti i

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

criteri di collegamento relativi, non solo al foro generale del convenuto, ma anche relativi al luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione risarcitoria, oltre che al luogo di adempimento dell'obbligazione in questione, foro alternativo quest'ultimo su cui i convenuti nulla hanno specificamente dedotto.

Rimanendo ferma la competenza del Giudice adito sulla scorta dei fori non specificamente contestati, relativamente alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del liquidatore, deve rilevarsi che, a norma dell'art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 168/2003, detta competenza attrae per connessione anche le domande azionate nei confronti dei soci di F dipendendo la pretesa dalle medesime questioni in fatto sulle quali si fonda la domanda risarcitoria fatta valere nei confronti del liquidatore, peraltro anche socio della società cancellata dal registro delle imprese.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parti convenute, per la verità, unicamente in riferimento alla richiesta di restituzione del finanziamento vantato dall'attrice nei confronti dei soci di F srl, subentrata al G srl in forza di cessione di azienda ed in applicazione dell'art. 2495 comma 2 parte prima cc, deve subito evidenziarsi che l'interesse del socio ad erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale solo in via di fatto poiché opera soltanto sul piano dei motivi ed è connesso alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, salvo che non rinvenga la sua fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale. Ne consegue che il diritto del socio ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato si prescrive nel termine ordinario e non in quello breve, quinquennale, di cui all'art. 2949 comma 1 cc, la cui portata riguarda le sole relazioni tra i soggetti dell'organizzazione sociale, sorte in dipendenza diretta del contratto di società o di deliberazioni sociali (Cass. n. 13084/2015).

Nel caso di specie, A srl allega che il credito oggetto di lite sarebbe maturato in ragione di finanziamenti eseguiti, sino all'importo di euro 626.780,00.=, nel corso del 2008 e 2009, tanto da produrre in giudizio un estratto dal libro giornale di G che attesta che in data 7.5.2008 A avrebbe seguito finanziamento infruttifero per complessivi euro 88.000,00.=, in data 30.7.2008 un finanziamento infruttifero per euro 50.000,00.=, in data 5.11.2008 un prestito di euro 25.000,00.=, in data 20.11.2008 un prestito di euro 100.000,00.=, in data 6.3.2009 un finanziamento di euro 47.000,00.=, in data 6.3.2009 un finanziamento sempre infruttifero di euro 153.000,00.=, in data 28.5.2009 un finanziamento di euro 45.000,00.=, in data 5.6.2009 un finanziamento di euro 6.580,00.=, in data 8.6.2009 un prestito infruttifero complessivo di euro 63.100,00.=, in data 6.7.2009 un prestito infruttifero di euro 95.000,00.= (doc. n. 1 di fascicolo attoreo).

In detto contesto, deve rilevarsi che il convenuto B ha allegato come, in realtà, i finanziamenti in questione sarebbero stati deliberati dall'assemblea dei soci di G srl e, in effetti, risulta che all'assemblea del 15.5.2008, oltre a darsi atto di pregressi finanziamenti, i soci

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

hanno deciso di apportare di volta in volta nuovi finanziamenti necessari allo svolgimento dell'attività sociale in condizioni di sicurezza finanziaria, considerandosi infruttiferi tutti i prestiti sociali, sia passati che futuri, deliberazione ribadita anche all'assemblea del 24.3.2009, reputandosi necessaria nuova liquidità per saldare alcune partite aperte (doc. n. 1 di fascicolo di parte convenuta).

Consegue che risulta comprovato documentalmente che i finanziamenti successivi alla delibera del 15.5.2008 debbono reputarsi eseguiti in virtù di adempimento di delibera assembleare, così rinvenendo i prestiti sociali in questioni loro ragione e titolo in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cc, diversamente dalla applicabilità della prescrizione decennale per i finanziamenti antecedenti.

Consegue che solo per il diritto al rimborso del finanziamento erogato in data 7.5.2008 da A per l'importo complessivo di euro 88.000,00.= deve ritenersi non ancora decorso il termine decennale, visto il momento della notificazione dell'atto di citazione.

Quanto alla rimanente parte di credito asseritamente vantato, deve applicarsi la prescrizione quinquennale il cui decorso parte attrice ritiene essere stato interrotto a norma dell'art. 2944 cc. Posto che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere non coincide necessariamente con quello previsto dall'art. 1988 cc, potendosi estrinsecare anche solo in un qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto (Cass. n. 19253/2004), in atti è prodotto il verbale dell'assemblea di G srl in cui il liquidatore della società, in data 27.4.2012, ha evidenziato espressamente l'esistenza del finanziamento soci di A srl, tanto da proporne la rinuncia (doc. n. 7 di fascicolo attoreo). Consegue che la prescrizione quinquennale eccepita dai convenuti è stata interrotta nella data indicata, a cui è seguita nell'ulteriore termine quinquennale la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Sebbene, il convenuto D non abbia proposto eccezione in riferimento alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti quale liquidatore, deve rilevarsi che neppure il credito risarcitorio azionato da A nei confronti di quest'ultimo per la condotta gestoria illecita pregiudicante la pretesa dell'attrice può reputarsi prescritto, posto che la condotta determinante il danno lamentato è consistita nel mancato pagamento della pretesa durante l'attività di liquidazione della cessionaria F srl, liquidazione apertasi nel 2014 e chiusa nel 2015 (doc. n. 3 di fascicolo attoreo).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

L'art. 2560 comma 2 cc prevede che, nel trasferimento di un'azienda commerciale, dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta risponda anche l'acquirente, se essi debiti risultino dalle scritture contabili.

In altre parole, la norma in commento prevede la responsabilità anche dell'acquirente dell'azienda in riferimento ai debiti di cui debba rispondere l'alienante dell'azienda medesima, sul presupposto costitutivo determinato dal fatto che detti debiti risultino dalle scritture contabili, circostanza questa ricorrente per quanto già rammentato in riferimento alle risultanze dei finanziamenti infruttiferi eseguiti da A srl nel libro giornale di G srl.

La disposizione normativa in commento è chiara nel prevedere che "l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento", disponendosi che "nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente". Dal testo normativo si evince, quindi, che l'acquirente risponde solo dei debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, dovendo escludere detta responsabilità in riferimento ad ogni diversa posizione debitoria.

Nel caso di specie, il credito vantato da A srl non può dirsi inerisca alla conduzione dell'azienda, essendo esso maturato in ragione di finanziamenti eseguiti dall'attrice in qualità di socia di G srl al fine, come già accennato e come meglio precisato in prosieguo, di saldare posizioni debitorie della sovvenzionata e, quindi, in ragione del dedotto rapporto societario in sé estraneo all'azienda ceduta. Ne consegue che, non rispondendo F srl del finanziamento soci concesso da A alla cedente dell'azienda, deve escludersi in radice qualsivoglia responsabilità dei soci della cessionaria e del suo liquidatore a norma dell'art. 2495 cc.

Anche diversamente opinando, va rimarcato che appare ovvio rilevare che se dell'asserito debito non debba rispondere l'alienante, parimenti non potrà affermarsi la responsabilità dell'acquirente. In questo senso si coglie la difesa di parti convenute secondo cui le stesse non dovrebbero rispondere delle pretese vantate da A in ragione del fatto che l'attrice, quale socia di G srl, non potrebbe vantare verso la stessa alcuna pretesa di rimborso dei finanziamenti eseguiti, in ragione del principio della postergazione, non dovendone rispondere neppure Juin 2004 srl in qualità di acquirente dell'azienda.

A norma dell'art. 2467 cc, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, postergazione che rileva ove il finanziamento del socio sia stato concesso in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. In effetti, ove la società si trovi in condizione di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

crisi, il finanziamento non può essere rimborsato se non nei limiti in cui siano soddisfatti prioritariamente gli altri creditori, equiparandosi il finanziamento del socio a capitale di rischio.

Ora, per quanto già in parte evidenziato, i finanziamenti eseguiti a G srl da parte della socia A ; della cui restituzione dovrebbe rispondere F quale acquirente dell'azienda, risultano concessi tra il 7.5.2008 ed il 6.7.2009, mentre già con il verbale dell'assemblea dei soci di G srl di data 29.4.2008, relativo all'approvazione del bilancio al 31.12.2007, è precisato che l'esercizio avrebbe presentato perdite, dandosi atto che i soci, approvando il documento contabile avrebbero adempiuto alla copertura a attraverso nuovi finanziamenti, evidenziandosi così la necessità di liquidità dell'impresa. Inoltre, con il già citato verbale di assemblea del 15.5.2008, i soci di G srl, discutendo ancora una volta dell'apporto di nuovi prestiti alla società, hanno dato atto che l'andamento dell'attività sin a quel momento avrebbe richiesto l'intervento di apporti di liquidità mediante finanziamenti, dovendosi provvedere a detti apporti anche per il futuro, essendo essi necessari al fine di permettere l'attività di impresa in condizioni di sicurezza. Il difetto di liquidità di G non è smentito ma anzi confermato per il 2008 dal fatto che alla fine dell'anno l'impresa abbia ricorso al credito bancario. In effetti, il mutuo chirografario accesso dalla società, per quanto riferito nella relazione del dott. H di data 31.12.2009 (doc. n. 8 di fascicolo del convenuto B), è stato concesso in ragione della già critica situazione finanziaria della società al fine di saldare fornitori non pagati.

Ancora, nell'assemblea del 24.3.2009, è ribadito come l'andamento dell'attività di G avrebbe lasciato aperte ulteriori partite con i fornitori, circostanza alquanto singolare dopo l'erogazione del mutuo che, evidentemente, è servito ad estinguere obbligazioni a breve, senza coprire le sopravvenienti, essendo per l'ennesima volta confermata la necessità di apportare alla società nuova liquidità attraverso finanziamenti soci.

Ebbene, il continuativo ricorso al finanziamento dei soci per importi assai elevati, tenuto conto che non solo A ha concesso prestiti infruttiferi alla società, ma anche i soci I per euro 293.512,55.= e B per euro 447.512,55.= (doc. n. 7 di fascicolo attoreo), nonché la circostanza che detti finanziamenti risultano essere giustificati e richiesti in ragione della necessità di liquidità dell'impresa, dovendosi ripianare perdite ed esposizioni debitorie, sono circostanze che fanno ritenere che G al momento della concessione, si trovava in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento al fine di garantire la continuità dell'impresa, mediante cioé versamento di capitale di rischio e non mediante assunzione di maggiore indebitamento, vista la sua illiquidità. Peraltro, detta situazione appare confermata anche al momento in cui G srl, già in liquidazione, ha provveduto

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

a cedere l'azienda in data 2.7.2013 a Juin 2004. In effetti, dal bilancio finale di liquidazione, chiuso al 31.12.2013, risulta in capo a G srl un patrimonio netto negativo di euro 3.249.808,00.= a fronte di debiti complessivi di euro 3.253.414,00.= riconfermandosi l'eccessivo indebitamento, non potendo la società in ogni caso provvedere al rimborso dei finanziamenti dei soci, tanto che il liquidatore, in riferimento al piano di riparto finale, ha evidenziato espressamente come non vi sarebbero stati elementi attivi da ripartire tra i soci, neppure a titolo di rimborso finanziamento soci postergati, vista la sussistenza di ulteriori passività.

Consegue che nessun credito da rimborso poteva vantare la socia A srl nei confronti di G srl, dovendo quest'ultima riservare ogni liquidità ai creditori terzi, peraltro neppure tutti soddisfatti, di modo che nessun debito da rimborso può dirsi sussistente in capo a F srl, acquirente dell'azienda e di cui ella debba rispondere in via solidale con la cedente.

Non dovendo rispondere F srl verso l'attrice per il finanziamento da questa concesso a G srl, correttamente il liquidatore D ha eseguito le operazioni di liquidazione senza considerare la pretesa vantata da A srl, non dovendo lo stesso rispondere in termini di illecito gestorio per avere chiuso la liquidazione della società distribuendo le rimanenze ai soci invece che pagare il finanziamento in contesa, nonché non dovendo rispondere i soci medesimi, nei limiti delle somme percepite in base al bilancio finale di liquidazione, della pretesa di restituzione del finanziamento avanzata in giudizio.

Assorbita è ogni altra domanda, così come la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata.

In definitiva, le domande di A srl debbono essere rigettate, conseguendo alla soccombenza la regolamentazione delle spese di lite e precisandosi che parte attrice è tenuta a rifondere le spese sostenute anche della terza chiamata in forza del principio di causalità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande tutte proposte da A srl nei confronti dei convenuti B C e D

2. dichiara assorbita ogni altra domanda, ivi compresa quella di garanzia proposta dal convenuto D nei confronti della terza chiamata E spa;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

3. condanna l'attrice a pagare in favore dei convenuti B e C le spese di lite che si liquidano per ciascuno di essi in euro 3.972,00.= per compensi, oltre accessori di legge;
4. condanna A srl a pagare in favore del convenuto D le spese di lite che si liquidano in euro 7.795,00.= per compensi ed euro 8,50.= per esborsi, oltre accessori di legge;
5. condanna l'attrice A srl a pagare in favore della terza chiamata E spa le spese di lite che si liquidano in euro 4.015,00.= per compensi, oltre accessori di legge.

Venezia, 23 maggio 2018

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045